



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel.centralino 0861-846511 Part. IVA 00196900674

pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

Prot. n. 14.857 del 05/11/2021

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO QUALE SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (L. 9/12/1998 N.431 ART.11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021)

VISTI:

- l'art.11 della L. n.431/1998 e s.m.i. che istituisce un Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 che fissa i requisiti per l'accesso ai contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione in favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo;
- il Decreto 19/07/2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale –Serie Generale del 18/08/2021 n.197 “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2021” che attribuisce alla Regione Abruzzo le risorse del Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2021 - da ripartire tra i Comuni;
- la nota prot. n.RA/407242 del 19/10/2021 della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio-Ambiente, Servizio Edilizia Sociale e Scolastica, Ufficio Edilizia Residenziale con la quale tutti i Comuni della Regione Abruzzo sono invitati ad avviare le procedure relative all'emanazione di appositi avvisi pubblici per la definizione della graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti fissati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999, aventi diritto al contributo;

STABILITO CHE:

- in attuazione del quanto disposto dalla L. n.431/98 all'art.11 comma 8 e dal predetto Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999, il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata deve emanare apposito bando pubblico per la definizione della graduatoria dei cittadini aventi diritto al contributo in possesso dei requisiti, definendo l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al decreto ministeriale stesso;
- all'esito delle procedure conseguenti all'avviso di odierna emanazione, l'Ente, sulla base delle istanze pervenute mirate ad ottenere l'erogazione del contributo di locazione, trarrà gli elementi obiettivi per definire l'ammissione del beneficio in questione.

In esecuzione della determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.227 del 05/11/2021 (R.G.389) è indetto un bando per la formazione di una graduatoria dei soggetti aventi diritto di accesso al contributo ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo – annualità 2021

A - REQUISITI PER L'ACCESSO AL BANDO

Possono partecipare tutti i nuclei familiari (*si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica - DPCM 05.12.2013, n.159*) che, dalla data di pubblicazione alla data di scadenza del bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'U.E. (D. Lgs 06/02/2007, n.30) oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno valido nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
- b. residenza anagrafica nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- c. titolarità di un contratto di locazione, stipulato esclusivamente ad uso abitativo, riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso Agenzia delle Entrate). Per

intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione coniugale;

Sono esclusi dai contributi:

1. i soggetti titolari di contratti di locazione inseriti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art.1, comma 2, L. n.431/98;
2. i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di contributi di cui al terzo comma, art.11, Legge n.431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art.10, Legge n.431/98).
3. I soggetti in possesso di un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risulta dall'attestazione ISEE;
4. i nuclei familiari in cui uno più componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. *(È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art. 23 della L. n.392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge n.392 del 1978 art.13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le suddette modalità);*
Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
Questa disposizione non si applica nel caso di: nuda proprietà; alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune; il richiedente legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario
5. i nuclei familiari che nell'anno 2020 hanno percepito altri benefici pubblici a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.

B - REQUISITI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 07/06/1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa del settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicazione della Situazione Economica (ISE) e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2020 mentre per i canoni di locazione occorre far riferimento a quelli pagati nell'anno 2020.

Limiti di reddito:

FASCIA A – reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE) rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80), rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%; e non può in ogni caso, essere superiore ad € 3.100,00;

FASCIA B – reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore ad € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.0000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso essere superiore ad € 2.325,00.

In presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art.2 del D.M. 7.6.1999 (*“per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento”*) l'ISEE viene ridotto automaticamente del 25% e comunque non superiore ad € 15.583,63. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, il soggetto richiedente dovrà produrre una certificazione rilasciata dal Servizio Sociale Professionale attestante l'assistenza economica da parte del Comune

o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Il Decreto Ministeriale 19 luglio 2021 stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza", pertanto nel caso in cui il Comune decida di erogare il contributo a valere sul Fondo di cui all'art.11 della Legge n.431/1998 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1 DM 19.07.2021).

Possono accedere ai contributi di cui al presente avviso anche i cittadini in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 35.000,00 e che si trovino in condizioni di precarietà determinata dall'emergenza COVID-19, che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

La riduzione del reddito di cui ai commi 4 e 5 dell'art.1 del D.M. 19/07/2021 può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure, da un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o n alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.

C - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione entro il 2020, in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di affitto dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.

D – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La presentazione delle domande dovrà avvenire **entro e non oltre le ore 13:00 del 22/12/2021.**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

- Le domande devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli che potranno essere scaricati direttamente sul sito del Comune www.comune.santegidioallavibrata.te.it;
- Le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta, così come specificata nel presente bando e riportata nell'apposito modulo di domanda;
- Le domande possono essere presentate:
"a mano" all'Ufficio Servizi Sociali del Comune presso lo Sportello Unico per l'Impresa ed il Cittadino, Piazza Europa;
con invio all'indirizzo mail: sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it;
con invio all'indirizzo PEC pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it
- Per le domande recapitate a mano farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente;
- La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica.
- La domanda deve essere firmata ed inoltrata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione.

E – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- fotocopia del contratto di locazione recante gli estremi della registrazione;
- fotocopia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione anno 2020;
- fotocopia della ricevuta di pagamento dell'imposta di registro anno 2020 o documentazione attestante l'applicazione della cedolare secca;
- fotocopia DSU ed attestazione ISEE;
- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;
- permessi di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare,

AVVERTENZA: le domande incomplete, prive della documentazione richiesta nonché quelle presentate fuori termine, saranno archiviate.

F - CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci (art.75 D.P.R. n.445/2000). Il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa riferimento alla Legge 431/98 e al decreto del Ministro LL.PP. del 07/06/1999.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679

1- Finalità del Trattamento

I dati personali acquisiti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell'espletamento del procedimento e delle attività connesse con quanto previsto dal presente bando, nei limiti necessari per perseguire le predette finalità ed in ogni caso per le finalità di legge.

2- Modalità del Trattamento

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art.73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla verifica requisiti utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell'ente.

3. Conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria e sarà pertanto inevitabile l'impossibilità da parte nostra di derogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti saranno comunicati per competenza agli enti coinvolti per competenza. I dati personali acquisiti potranno essere trattati anche da Ministero delle Finanze e Guardia di Finanza per i controlli previsti.

5. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a:

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

Via Nazario Sauro n.10

64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

o all'indirizzo PEC pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

L'interessato può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini del presente bando e/o comunque stabiliti dall'ente erogatore.

6. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento è Comune di Sant'Egidio alla Vibrata - Legale rappresentante Romandini Elicio, Tel: 0861 846511.

Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Addari Igino, Via Nazionale, 39 , 64026 , Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: 085/2015591.

Sant'Egidio alla Vibrata, 05/11/2021

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi